

REGOLAMENTO (CEE) N. 2330/74 DELLA COMMISSIONE

dell'11 settembre 1974

relativo a determinate comunicazioni reciproche tra gli Stati membri e la Commissione nel settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1861/74⁽²⁾, in particolare l'articolo 22,

considerando che, a norma dell'articolo 22 del regolamento n. 121/67/CEE, gli Stati membri e la Commissione si comunicano reciprocamente i dati necessari per l'applicazione di tale regolamento; che, per disporre uniformemente e tempestivamente dei dati necessari per l'applicazione della regolamentazione, è necessario precisare gli obblighi di comunicazione degli Stati membri;

considerando che, a norma dell'articolo 13 del regolamento n. 121/67/CEE, vengono fissati importi supplementari quando il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto scende al di sotto del prezzo limite; che l'articolo 7 del regolamento n. 202/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alla fissazione dell'importo supplementare per le importazioni di prodotti del settore delle carni suine in provenienza dai paesi terzi⁽³⁾, modificato dal regolamento n. 614/67/CEE⁽⁴⁾, fa obbligo agli Stati membri di comunicare tutte le informazioni necessarie perché la Commissione possa giudicare l'evoluzione dei prezzi sui mercati della Comunità e dei paesi terzi; che occorre stabilire le modalità di tali comunicazioni e prevedere disposizioni che garantiscano un'esatta determinazione dei prezzi dei prodotti importati, in modo che gli importi supplementari possano essere fissati al giusto livello; che la determinazione uniforme è possibile segnatamente sulla base delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 803/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo al valore in dogana delle merci⁽⁵⁾, modificato dall'atto di adesione⁽⁶⁾;

considerando che, a norma dell'articolo 15 del regolamento n. 121/67/CEE, per consentire agli esportatori della Comunità di partecipare al commercio mondiale, la differenza tra i corsi praticati sul mercato

mondiale e i prezzi nella Comunità può essere coperta nella misura necessaria da restituzioni; che il regolamento n. 177/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce nel settore delle carni suine le norme generali relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione e i criteri sulla cui base viene fissato il loro importo⁽⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 2686/72⁽⁸⁾, prevede la determinazione delle differenze di prezzo tra la Comunità e il mercato mondiale; che, per conseguire tale obiettivo, sono necessarie comunicazioni regolari degli Stati membri sui prezzi di mercato praticati nella Comunità, sui quantitativi e prezzi dei prodotti esportati e sulle offerte di altri paesi esportatori sui mercati dei paesi terzi in causa;considerando che l'applicazione di misure d'intervento ai sensi dell'articolo 3 del regolamento n. 121/67/CEE esige la massima trasparenza del mercato; che, ai fini di una comparabilità ottimale dei prezzi dei suini macellati, occorre tener conto della classe più importante della tabella comunitaria di classificazione di cui al regolamento (CEE) n. 2108/70 del Consiglio, del 20 ottobre 1970⁽⁹⁾, modificato dall'atto di adesione, nella fase di commercializzazione stabilita nel regolamento (CEE) n. 1229/72 della Commissione, del 13 giugno 1972⁽¹⁰⁾, in funzione dei mercati indicati nell'allegato del regolamento n. 213/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, che stabilisce l'elenco dei mercati rappresentativi per il settore delle carni suine nella Comunità⁽¹¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2708/72⁽¹²⁾; che, nell'ambito della valutazione dell'evoluzione prevedibile dei mercati, sono necessari dati sui prezzi dei suinetti segnatamente per l'esame regolare della situazione del mercato ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 897/69 del Consiglio, del 13 maggio 1969, relativo alle norme generali in caso di aumento notevole dei prezzi nel settore delle carni suine⁽¹³⁾, nonché per la preparazione tempestiva delle misure d'intervento;

considerando che, per migliorare la trasparenza del mercato, è opportuno che i dati comunicati alla Commissione vengano messi a disposizione degli Stati membri;

⁽¹⁾ GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.⁽²⁾ GU n. L 197 del 19. 7. 1974, pag. 3.⁽³⁾ GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2837/67.⁽⁴⁾ GU n. 231 del 27. 9. 1967, pag. 6.⁽⁵⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 6.⁽⁶⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.⁽⁷⁾ GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2614/67.⁽⁸⁾ GU n. L 289 del 27. 12. 1972, pag. 37.⁽⁹⁾ GU n. L 234 del 23. 10. 1970, pag. 1.⁽¹⁰⁾ GU n. L 136 del 14. 6. 1972, pag. 9.⁽¹¹⁾ GU n. 135 del 30. 6. 1967, pag. 2887/67.⁽¹²⁾ GU n. L 291 del 28. 12. 1972, pag. 6.⁽¹³⁾ GU n. L 116 del 15. 5. 1969, pag. 3.

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi e i prezzi cif franco frontiera (valori in dogana) per i prodotti di cui al regolamento n. 121/67/CEE importati dai paesi terzi ogni settimana, suddivisi per sottovoce della tariffa doganale comune e per paese di origine o di provenienza, al più tardi alla fine della seconda settimana seguente la settimana di riferimento.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, alla fine di ciascun mese per il mese precedente, i seguenti dati relativi ai prodotti di cui al regolamento n. 121/67/CEE :

- a) i quantitativi e i prezzi cif franco frontiera (valori in dogana) dei prodotti importati dai paesi terzi, suddivisi per sottovoce della tariffa doganale comune e per paese di origine o di provenienza ;
- b) i quantitativi e i prezzi fob franco frontiera dei prodotti esportati verso i paesi terzi, suddivisi per sottovoce della tariffa doganale comune e per paese di destinazione ;
- c) i quantitativi e i prezzi franco frontiera dei prodotti oggetto di scambi tra gli Stati membri in conformità delle disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del trattato, suddivisi per sottovoce della tariffa doganale comune, per paese di origine o di provenienza e per paese di destinazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 settembre 1974.

Articolo 2

Gli Stati membri comunicano settimanalmente alla Commissione le quotazioni stabilite, in conformità del regolamento (CEE) n. 2108/70, per 100 kg di suino macellato, nella fase di commercializzazione stabilita nel regolamento (CEE) n. 1229/72, sui mercati indicati nell'allegato del regolamento n. 213/67/CEE, nonché le quotazioni rappresentative per i suinetti, per unità, dal peso vivo medio di circa 20 kg.

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano regolarmente, ed almeno una volta al mese, alla Commissione i seguenti dati disponibili sui prodotti di cui al regolamento n. 121/67/CEE :

- a) i prezzi di mercato praticati negli Stati membri per i prodotti di origine comunitaria,
- b) i prezzi di mercato praticati negli Stati membri per i prodotti importati dai paesi terzi,
- c) le offerte rappresentative in materia di prezzi e di quantità presentate dai paesi terzi, suddivise per paese di provenienza e paese di destinazione,
- d) i prezzi praticati sui mercati rappresentativi dei paesi terzi.

Articolo 4

La Commissione analizza i dati trasmessi dagli Stati membri e li comunica al comitato di gestione per le carni suine.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il 1° ottobre 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI